



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE AMMINISTRATIVO/SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 256 / 2021

DEL 09/09/2021

OGGETTO: RASSEGNA "ESTATE INDUNESE" DI CINEMA, MUSICA E TEATRO IN COLLABORAZIONE CON PRO LOCO INDUNO - CONTRIBUTO A PRO LOCO DI INDUNO OLONA; IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE le deliberazioni G.C. n. 43 del 08/04/2020 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo ed approvazione organigramma- istituzione aree delle posizioni organizzative" (art. 13 C.C.N.L. del 21/05/2018) e G.C. n. 29 del 20/04/2021 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2021-2023";

Richiamata la deliberazione n. 56 del 29/06/2021 con la quale la giunta comunale nell'approvazione delle attività per la realizzazione delle attività culturali nell'ambito della rassegna "ESTATE INDUNESE" di cinema, musica e teatro, ha ritenuto di avvalersi della collaborazione dell'Associazione Pro Loco di Induno Olona, riconoscendole l'assegnazione di un contributo economico di € 11.500,00;

RITENUTO quindi di assegnare all'Associazione Pro Loco di Induno Olona, un contributo pari di €. 11.500,00 per la cooperazione nell'organizzazione e nella gestione degli eventi culturali dell'"Estate Indunese";

DATO ATTO che:

- l'art.6, comma 9 del D.L. n.78 / 2010, convertito in Legge n. 122/2010, stabilisce che le pubbliche amministrazioni, compresi gli Enti Locali, a partire dal 2011 non possono effettuare spese per sponsorizzazioni;

- in sede interpretativa le sezioni regionali della Corte dei Conti (si vedano per tutte Corte dei Conti

Liguria, parere 6/2011 del 15.02.2011, nonché la Corte dei Conti Lombardia pareri 1075 del 23.12.2010 e 137/2011) hanno specificato che per "sponsorizzazioni" si ritiene dover intendere "una forma di promozione per cui un soggetto si obbliga dietro corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o il segno di un altro soggetto (sponsor) il quale attraverso l'abbinamento si propone di incrementare la propria immagine o notorietà presso il pubblico". Pertanto non costituiscono sponsorizzazioni l'erogazione di contributi a sostegno di attività rientranti nei compiti del Comune e nell'interesse della collettività anche sulla base del principio di sussidiarietà;

EVIDENZIATO che l'associazione per la quale si vuole erogare il contributo svolge attività a beneficio della collettività in campo sportivo, culturale, sociale e di promozione del territorio e che pertanto i contributi concessi non rientrano nel divieto imposto dall'art.6, comma 9 del D.L. n.78/2010, convertito in Legge n. 122 /2010;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

- di assegnare all'Associazione Pro Loco di Induno Olona un contributo economico previsto per la cooperazione nell'allestimento e nella gestione degli eventi dell'ESTATE INDUNESE, pari a € 11.500,00, per quanto in premessa descritto;
- di impegnare a favore di Associazione Pro Loco di Induno Olona, con sede in Induno Olona, la somma di € 11.500,00, mediante imputazione all' int peg 10406011000;
- di registrare l'impegno contabile derivante nel bilancio c.e. dando atto che la spesa viene imputata come da allegata scheda contabile;
- di dare atto che la spesa impegnata è relativa ad attività istituzionale dell'Ente, pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015),
- di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;
- di liquidare contestualmente il contributo pari a € 11.500,00 all'Associazione Pro Loco di Induno Olona.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Li, 09/09/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TURUANI ROSSANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)